

LEGGE REGIONALE 8.4.1982, n. 22
Norme in materia di forestazione.

TESTO COORDINATO (la banca dati delle leggi regionali da cui è tratto questo testo coordinato è aggiornata alla LR 6.12.2004, n. 28)

Articoli da 1 a 61

TITOLO I, DISPOSIZIONI GENERALI, da Art. 1 ad Art. 5

TITOLO II, SETTORI D'INTERVENTO

CAPO I, Interventi in funzione di tutela idrogeologica e dell'ambiente, da Art. 6 ad Art. 19

CAPO II, Interventi di conservazione ed incremento del patrimonio silvo - pastorale, da Art. 20 ad Art. 27

TITOLO III, ATTRIBUZIONI, MODULI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI da Art. 28 ad Art. 39

TITOLO IV, NORME TRANSITORIE E FINALI, da Art. 40 ad Art. 44

TITOLO V, NORME FINANZIARIE, da Art. 45 ad Art. 61

TITOLO I, DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità della legge

La presente legge, anche in attuazione dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, disciplina gli interventi nel settore della forestazione, al fine di realizzare l'aumento della produzione legnosa ed il miglioramento dei redditi delle popolazioni residenti in montagna, la difesa ambientale idrogeologica quale presupposto per la salvaguardia dei territori di pianura, nonché il recupero alla forestazione di terreni abbandonati non utilizzabili per altre produzioni agricole e zootecniche.

Gli interventi di cui al precedente comma si distinguono in:

a) interventi in funzione, essenzialmente, di tutela idrogeologica e dell'ambiente;

b) interventi in funzione della conservazione ed incremento del patrimonio silvo - pastorale.

L'attuazione di tali interventi avrà luogo in armonia con le previsioni del piano regionale di sviluppo e del piano urbanistico regionale e, nei territori montani, altresì, con le previsioni dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, una volta approvati e divenuti esecutivi.

TITOLO II, SETTORI D'INTERVENTO

Art. 9

Sistemazioni idraulico - forestali

La sistemazione idraulico - forestale si realizza attraverso l'esecuzione sui terreni rientranti nell'ambito delle zone, di cui al precedente articolo 4, lettere a) e b), di opere di rimboschimento, rinsaldamento e delle opere costruttive minori, anche idrauliche, immediatamente connesse.

Nelle opere di cui al precedente comma s'intendono ricomprese quelle di sistemazione, a fini di consolidamento e conservazione, dei terreni a coltura agraria e pascoliva soggetti a erosione, frana o valanga, nonché la costruzione di strade di servizio necessarie per l'esecuzione delle predette sistemazioni.

Alla copertura delle relative spese si provvederà anche utilizzando i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 12, comma 1, L.R. 31/1996

Art. 17

Servizio rilevamento nevi e valanghe e cartografie dei rischi

Ai fini della protezione dei luoghi dai pericoli di valanghe, l'Amministrazione regionale svolge il servizio rilevamento neve e valanghe.

Agli stessi fini, ed entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale delle foreste, d'intesa con la Direzione regionale della pianificazione e del bilancio e con la Direzione regionale dei lavori pubblici, ed altresì, sentito il Servizio dell'economia montana, provvede all'identificazione delle zone del territorio regionale sottoposte al pericolo di valanghe reali e potenziali ed all'elaborazione della cartografia dei rischi, precisando, con un apposito regolamento, le norme di imposizione dei vincoli e dei divieti necessari per scongiurarli.

Art. 27

Assistenza tecnica, indagini, studi, ricerca, sperimentazione, istruzione forestale e propaganda

Al fine di orientare e coordinare le attività e le metodologie inerenti agli interventi nel settore forestale, l'Amministrazione regionale cura direttamente, tramite i propri organi ed uffici, ovvero nelle forme di cui al precedente articolo 5, assumendo anche a proprio carico le spese per:

a) l'assistenza e consulenza tecnica a favore delle Comunità montane, nonché studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna;

b) l'assistenza e consulenza tecnica a favore di altri enti pubblici e soggetti privati, singoli od associati;

c) la definizione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione attinenti agli interventi e alle finalità della presente legge;

d) l'esecuzione di indagini, studi e osservazioni nel campo della meteorologia, della idrologia montana, della previsione, formazione e rilevamento delle valanghe;

e) il coordinamento delle attività e delle iniziative di enti o istituti di ricerca e assistenza tecnica, pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, concedendo agli stessi contributi per la realizzazione dei programmi;

f) la formazione professionale degli addetti al settore forestale e l'istituzione di borse di studio e di campi di lavoro per giovani laureati, diplomati e studenti;

g) la partecipazione a fiere e manifestazioni e l'organizzazione di convegni, feste della montagna e degli alberi.

TITOLO III - ATTRIBUZIONI, MODULI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI

Art. 29

Attribuzioni in materia di opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale

Alle sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 9, primo e secondo comma della presente legge, ed alle opere pubbliche di bonifica montana di competenza della Direzione regionale delle foreste ed alla loro manutenzione, si provvede sulla base di programmi di massima di opere deliberate dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale di norma affida l'esecuzione dei lavori suindicati in concessione ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana, ai sensi dell'articolo 24 septies, secondo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

Relativamente alle opere qui considerate, il Comitato tecnico regionale, Sezione 5a, esprime il parere previsto dall'articolo 31, quarto comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Le attribuzioni demandate dagli articoli 32 e 33 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, al Direttore regionale e rispettivamente ai Direttori provinciali dei lavori pubblici sono esercitate per le opere considerate dal presente articolo dal Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni e rispettivamente dai Direttori degli Ispettorati ripartimentali.

Alla nomina del collaudatore provvede, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, l'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna.

Note:

1. Abrogate parole al primo comma da art. 52, primo comma, L.R. 45/1982
2. Sostituite parole al terzo comma da art. 52, secondo comma, L.R. 45/1982
3. Sostituite parole al quarto comma da art. 52, secondo comma, L.R. 45/1982
4. Sostituite parole al quinto comma da art. 52, secondo comma, L.R. 45/1982
5. Integrata la disciplina da art. 12, comma 1, L.R. 31/1996
6. Sostituite parole al quarto comma da art. 1, comma 3, L.R. 18/2004